

Codice civile del 16/03/1942 -

Approvazione del testo del codice civile.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1942

Articolo 2357 ter

Disciplina delle proprie azioni.

Articolo 2357 ter - Disciplina delle proprie azioni.

In vigore dal 01/01/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 18/08/2015 n. 139 Articolo 1

Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalita'. A tal fine possono essere previste, nei limiti stabiliti dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, operazioni successive di acquisto ed alienazione.

Finche' le azioni restano in proprieta' della societa', il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto e' sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il computo delle azioni proprie e' disciplinato dall'articolo 2368, terzo comma.

L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo (1).

(1) Comma così sostituito dall'**art. 1, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 139**. Per l'applicazione di tale disposizione vedasi l'**art. 12, comma 1 del citato decreto legislativo n. 139 del 2015**.

[Torna al sommario](#)

